



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 168

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Approvazione dello schema di Accordo quadro tra la Provincia Autonoma di Trento e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'attivazione di tirocini formativi extracurricolari a favore dei laureati in medicina e chirurgia.

Il giorno **03 Febbraio 2017** ad ore **09:25** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**ASSESSORE**

**CARLO DALDOSS**

**SARA FERRARI**

**MAURO GILMOZZI**

**TIZIANO MELLARINI**

**LUCA ZENI**

Assenti:

**VICEPRESIDENTE**

**ALESSANDRO OLIVI**

**ASSESSORE**

**MICHELE DALLAPICCOLA**

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

- da anni la Provincia Autonoma di Trento promuove la formazione del personale sanitario attraverso gli interventi di programmazione previsti dalla Giunta nell'ambito dei Piani triennali della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale adottati ai sensi della n. 16/2010 e n. 8/1996 e s.m.;
- per quanto riguarda in particolare la formazione del medico, la Provincia ne sostiene, in relazione al fabbisogno di personale sul territorio, la formazione attraverso collaborazioni e intese con le Università e prevedendo annualmente il finanziamento, ai sensi della L.P. n. 4/1991 e s.m., di contratti aggiuntivi a favore dei medici trentini iscritti nelle Scuole di specializzazione;
- a questo proposito sono consolidati da tempo i rapporti con le Università limitrofe, in particolare con l'Ateneo di Verona, Padova, Udine, Pavia, presso cui i medici trentini si formano nelle diverse specializzazioni con contratto aggiuntivo finanziato dalla Provincia;
- l'Azienda provinciale per i servizi sanitari nell'ambito delle intese tra la Provincia e le predette Università garantisce durante la formazione specialistica l'espletamento di tirocini nelle proprie strutture, permettendo tra l'altro ai giovani medici di conoscere l'organizzazione del servizio sanitario provinciale nell'ambito del quale in futuro potranno avere sbocchi occupazionali;
- in questi anni l'Azienda provinciale per i servizi sanitari ha inoltre favorito la formazione dei medici nelle proprie strutture, autorizzando, su richiesta del singolo medico neo laureato, l'espletamento di tirocini volontari extracurricolari, che si sono rivelati per il medico neolaureato importanti al fine di mantenere aggiornate le conoscenze acquisite durante la formazione di base e per orientarsi nella futura carriera professionale specialistica;
- a seguito della legge n. 92/2012 che ha demandato ad un Accordo Stato Regioni (sottoscritto il 23 gennaio 2013) la riforma dei tirocini, anche sul territorio provinciale si è provveduto, ai sensi dell'art. 4bis della L. P. 19/83 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 737/2014 alla riorganizzazione dei predetti tirocini volontari extracurricolari, introducendo, tra i principi generali, la necessità che essi siano di breve durata, che prevedano un riconoscimento economico a favore del tirocinante e che siano promossi da un soggetto terzo promotore che collabora con il soggetto ospitante nella definizione del progetto formativo da realizzare sul luogo di lavoro e nel finanziamento dell'indennità economica da riconoscere al tirocinante;
- in relazione a tale normativa, l'ultimo regolamento dei tirocini e delle frequenze presso le strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di cui alla deliberazione del direttore generale n. 485/2014 di fatto prevede che non siano più autorizzate le frequenze volontarie e che i tirocini extracurricolari debbano essere formalizzati attraverso accordi con soggetti terzi promotori;
- premesso quanto sopra in ordine alle modifiche normative intervenute a livello nazionale e provinciale rispetto alla disciplina dei tirocini, si ritiene comunque prioritario proseguire nell'attivazione degli stessi, tenuto conto che essi costituiscono un'occasione formativa importante per il giovane medico neo laureato che viene a conoscere la realtà sanitaria trentina e al contempo danno modo all'Azienda sanitaria di sviluppare le competenze tutoriali del proprio personale, impegnato peraltro anche nella supervisione dei tirocini dei medici in formazione specialistica;
- peraltro il Piano triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale 2014/2017 (Deliberazione della Giunta n. 2147/2014 e s.m.) da una parte pone particolare

attenzione sulla carenza di medici e sulla necessità di intervenire sostenendo la formazione specialistica nelle branche per le quali si rileva un fabbisogno sul territorio (punto 1.2.2), dall'altra riconosce l'importanza in linea generale (punto 2.2.6) di promuovere iniziative di formazione continua secondo modalità di volta in volta definite, in relazione alle specifiche esigenze determinate anche da provvedimenti, norme e accordi di lavoro, quali, nella fattispecie di cui al presente provvedimento, quelli previsti per la riorganizzazione della formazione extracurriculare;

- con il presente provvedimento e in relazione alla normativa sopra citata, la Provincia intende attivarsi quindi quale soggetto promotore di tali tirocini extracurricolari presso le strutture sanitarie aziendali, proponendo pertanto la stipula di un Accordo quadro con l'Azienda medesima che disciplina i rapporti di collaborazione per l'attivazione dei tirocini a favore dei laureati medici;
- in particolare tale schema di Accordo quadro prevede che:
  - la Provincia si configuri quale soggetto promotore dei tirocini, l'Azienda quale soggetto ospitante;
  - la Provincia individui le branche specialistiche ritenute prioritarie per l'attivazione dei tirocini ed assegni all'Azienda un finanziamento annuo per la corresponsione diretta ai tirocinanti dell'indennità;
  - l'Azienda emani un avviso pubblico per l'ammissione ai tirocini, individuando sulla base di una graduatoria i soggetti che ne sono ammessi e predisponendo per ognuno di loro un progetto formativo secondo il modello allegato allo schema di Accordo quadro;
  - il tirocinante sottoscriva il proprio progetto formativo individuale nell'ambito del quale viene a conoscenza degli obiettivi formativi da raggiungere, degli obblighi e diritti connessi alle attività espletate durante il tirocinio;
- lo schema di Accordo quadro individua inoltre i requisiti di ammissione al tirocinio e la sua durata massima, tenuto conto anche della normativa nazionale e provinciale sui tirocini formativi extracurricolari sopra richiamata;
- la proposta di Accordo quadro allegata non comporta alcun onere diretto di spesa e gli oneri derivanti dagli interventi attuativi saranno autorizzati con specifici atti di approvazione e troveranno copertura nell'ambito del Piano triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale di cui all'articolo 24 della L.P. n. 16/2010 e all'articolo 43 della L.P. n. 8/1996 e s.m.;

tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- viste le leggi, i decreti e le deliberazioni citati in permesso;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

delibera

1. di approvare lo schema di Accordo quadro (allegato 1) tra la Provincia Autonoma di Trento e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'attivazione di tirocini formativi extracurricolari a favore di laureati in medicina e chirurgia;

2. di autorizzare il Presidente o suo delegato alla sottoscrizione dell'Accordo quadro di cui al punto 1 e di demandare al dirigente competente in materia la sottoscrizione dei Progetti formativi individuali di tirocinio richiamati nell'Accordo quadro medesimo;
3. di dare atto che gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo quadro di cui al presente provvedimento, saranno autorizzati con specifici atti di approvazione e troveranno copertura nell'ambito del Piano triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale di cui all'articolo 24 della L.P. n. 16/2010 e all'articolo 43 della L.P. n. 8/1996 e s.m.

Adunanza chiusa ad ore 11:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Allegato 1

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

ACCORDO QUADRO TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E L'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI A FAVORE DEI LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA

ai sensi dell'art. 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

tra

la Provincia Autonoma di Trento con sede legale ..... cod. fisc.....rappresentata da ..... nat... a ..  
..... il ....., in qualità di ....., di seguito denominato soggetto promotore

e

l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con sede legale in ..... cod. fisc..... rappresentata da ..  
.....nat..... a ..... il....., in qualità di ..... di seguito denominato soggetto ospitante .....

SI STIPULA IL PRESENTE ACCORDO QUADRO

**Articolo 1 - Oggetto**

Ai sensi dell'articolo 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, il soggetto ospitante si impegna, secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 2 del presente accordo, ad ammettere presso le proprie strutture in tirocinio formativo extracurricolare i laureati medici in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo 2.

Gli obiettivi e le finalità di tale tirocinio sono indicati, per ogni laureato medico in tirocinio formativo, nel modello di Progetto formativo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo e che viene predisposto per ciascun tirocinante ammesso.

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione è seguita da:

- un tutor organizzativo designato dal soggetto promotore, preposto agli aspetti organizzativi del tirocinio;
- un tutor medico, designato dal soggetto ospitante e preposto alla supervisione del tirocinio.

Per quanto non diversamente previsto da questo accordo, si applica il regolamento dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari in materia di tirocini e frequenze presso le proprie strutture.

**Articolo 2 - Criteri e modalità di ammissione al tirocinio**

Il soggetto promotore comunica al soggetto ospitante il numero massimo di laureati medici da ammettere a tirocinio nell'anno, in relazione a:

- le disponibilità finanziarie previste per tale intervento nell'ambito del Piano triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale di cui all'articolo 24 della L.P. n. 16/2010 e all'articolo 43 della L.P. n. 8/1996 e s.m.;
- le branche specialistiche presso le quali attivare i tirocini che, per il fabbisogno di personale individuato nel predetto Piano, si ritengono prioritarie.

Sulla base delle indicazioni del soggetto promotore, il soggetto ospitante emana un avviso pubblico per l'ammissione al tirocinio formativo, al quale possono concorrere i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito da non più di 12 mesi;
- abilitazione all'esercizio professionale;

- iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri;

Il soggetto ospitante, sulla base dell'avviso, accoglie prioritariamente le domande di ammissione al tirocinio nelle branche specialistiche, per le quali il soggetto promotore ha individuato il fabbisogno. Nel limite numerico e di risorse economiche individuate dal soggetto promotore, il soggetto ospitante potrà in subordine ammettere le domande di ammissione a tirocinio per altre branche specialistiche.

Qualora le domande di ammissione pervenute a seguito di avviso siano superiori al limite numerico fissato dal soggetto promotore, il soggetto ospitante predispone una graduatoria, in cui ha preferenza chi ha minore anzianità di laurea e a parità di anzianità di laurea chi ha minore età.

### **Articolo 3 - Durata e limiti del tirocinio**

La durata del tirocinio deve essere coerente con il Progetto formativo ed in particolare con gli obiettivi formativi da raggiungere.

Il tirocinio ha una durata massima non superiore a 6 mesi . Il soggetto ospitante non può realizzare più tirocini successivi anche con soluzione di continuità, con il medesimo tirocinante.

Ai fini della durata massima del tirocinio, non sono compresi i periodi di sospensione per maternità obbligatoria e altre cause di forza maggiore, o per malattia di durata pari o superiore ad un terzo della durata del tirocinio.

I tirocinanti non possono essere assoggettati a vincoli produttivi e venir utilizzati in sostituzione del personale aziendale nei periodi di malattia, maternità, ferie o assente per periodi di congedo con diritto di conservazione del posto di lavoro o per far fronte a picchi temporanei dell'attività.

### **Articolo 4 - Obblighi e diritti del tirocinante**

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal Progetto formativo che sottoscrive e ad osservare gli orari concordati.

Il tirocinante deve garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti aziendali.

E' tenuto altresì a rispettare le raccomandazioni per la prevenzione delle infezioni legate ai processi assistenziali e per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ad ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene alle informazioni, dati, conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

Il tirocinante può interrompere in qualsiasi momento il tirocinio, dandone preventiva comunicazione scritta al tutor organizzativo e al tutor medico.

Il tirocinante ha diritto a ricevere una indennità di tirocinio secondo le modalità previste all'articolo 7.

Al termine del tirocinio, il tirocinante ha diritto a ricevere dal soggetto ospitante un'attestazione, redatta in calce al Progetto formativo, relativa alle competenze o apprendimenti acquisiti. Al fine del rilascio di tale attestazione, il tirocinante deve garantire almeno l'80% delle presenze previste per l'attività di tirocinio.

In caso di malattia o altro giustificato motivo il tirocinante ne dà tempestiva comunicazione al tutor organizzativo e al tutor medico.

### **Art. 5 - Obblighi del soggetto promotore**

Il soggetto promotore:

- individua le branche specialistiche presso le quali promuovere i tirocini, tenuto conto del fabbisogno di personale di cui al Piano triennale di formazione degli operatori del sistema sanitario;
- individua un tutor organizzativo dell'attività di tirocinio, che ha il compito di favorire le condizioni affinché l'esecuzione del tirocinio avvenga in conformità al Progetto formativo individuale e di verificare l'andamento dei tirocini;

- finanzia, per il tramite del soggetto ospitante, i tirocini formativi sulla base della rendicontazione predisposta dal soggetto ospitante;
- segnala al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obblighi contenuti nel Progetto formativo, al fine di garantire che il tirocinante venga adibito ad attività previste dal Progetto medesimo.

## **Articolo 6 - Obblighi del soggetto ospitante**

Il soggetto ospitante:

- emette annualmente su indicazione del soggetto promotore un avviso pubblico per l'ammissione al tirocinio, secondo quanto previsto dall'articolo 2;
- comunica al soggetto promotore, a chiusura dell'avviso pubblico di cui al punto precedente, i nominativi dei medici ammessi al tirocinio, con indicazione del periodo e della branca specialistica per cui il tirocinio è attivato;
- nomina al suo interno, il tutor medico che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio;
- redige il Progetto formativo che deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti del soggetto promotore e del soggetto ospitante (o loro delegati) e dal tirocinante;
- fornisce copia del Progetto formativo sottoscritto dalle parti al tirocinante;
- è garante della regolarità e della qualità del tirocinio formativo;
- informa il tirocinante sulle norme e sulle misure di sicurezza dei lavoratori, in attuazione anche da quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.;
- designa, per ogni Progetto formativo individuale, il tutor medico che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio
- redige e rilascia al tirocinante al termine del tirocinio l'attestazione relativa alle competenze o apprendimenti acquisiti: tale attestazione è sottoscritta dal soggetto ospitante, dal soggetto promotore e vistata dal tutor medico che ha seguito il tirocinio;
- informa periodicamente e al bisogno il soggetto promotore sull'andamento del tirocinio e sull'esito dello stesso;
- comunica al soggetto promotore le interruzioni di tirocinio avvenute prima della scadenza prevista dal Progetto formativo;
- fornisce in uso, per la durata del tirocinio, la divisa e i dispositivi di protezione individuali, ove richiesti dal tipo di attività;
- favorisce l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro permettendo al medesimo di acquisire la conoscenza diretta dell'organizzazione aziendale;
- garantisce un ambiente in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla legge n. 68/1999;
- assicura il tirocinante ai sensi dell'articolo 8;
- gestisce con oneri a proprio carico le visite mediche e gli accertamenti sanitari richiesti al fine dell'eventuale integrazione del giudizio di idoneità al tirocinio;
- eroga al medico in tirocinio l'indennità di tirocinio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7;
- rendiconta al soggetto promotore entro il 31 gennaio di ogni anno, le indennità di tirocinio di cui all'articolo 7 erogate nell'anno precedente e le eventuali spese di trasferta riconosciute al tirocinante per trasferte previste nel Progetto formativo, con indicazione degli importi erogati, dei nominativi dei medici beneficiari con il relativo importo percepito, la durata del tirocinio e eventuali interruzioni, la branca specialistica per il quale è stato attivato il tirocinio. In prima applicazione per l'anno 2017, l'ente ospitante provvede a inviare rendicontazione dei tirocini espletati, entro il mese di novembre 2017;
- riconosce al medico in tirocinio l'accesso alle mense aziendali ospedaliere secondo quanto previsto dai regolamenti aziendali;
- garantisce i limiti numerici delle strutture presso il quale attiva i tirocini previsti dai Criteri e modalità di attivazione dei tirocini formativi ai sensi dell'articolo 4bis della legge provinciale n.



19/1983 e s.m. previsti dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 737 di data 19 maggio 2014 e nel tempo vigente.

#### **Articolo 7 - Indennità di tirocinio**

Il soggetto ospitante eroga al tirocinante a cadenza almeno bimestrale un'indennità di tirocinio pari ad € 500,00/lordi al mese e riconosce le eventuali spese di trasferta sostenute dal tirocinante per trasferte previste nell'ambito del Progetto formativo. L'indennità di tirocinio è incompatibile con le indennità di sostegno al reddito percepite a tutela della disoccupazione o della sospensione dal lavoro. Per l'erogazione dell'indennità di tirocinio, il tirocinante deve svolgere, su base mensile, almeno l'80% delle ore previste dal Progetto formativo.

L'indennità di tirocinio va considerata, ai fini fiscali, quale reddito assimilato a lavoro dipendente di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 912.

L'indennità di partecipazione al tirocinio non è computata ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione e non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

L'indennità di tirocinio non è assoggettata a contribuzione previdenziale.

Il soggetto promotore corrisponde al soggetto ospitante l'importo delle indennità di tirocinio erogate e delle eventuali spese di trasferta riconosciute al tirocinante per trasferte previste nell'ambito del Progetto formativo, previa presentazione entro il 31 gennaio di ogni anno (in prima applicazione per l'anno 2017 entro il mese di novembre 2017) di apposita rendicontazione relativa all'anno precedente che evidenzia gli importi erogati, i nominativi dei medici beneficiari con il relativo importo percepito, la durata del tirocinio e eventuali interruzioni, la branca specialistica per il quale è stato attivato il tirocinio. Rimane a carico del soggetto ospitante la copertura degli oneri riflessi INAIL E IRAP.

#### **Articolo 8 - Assicurazione**

Il soggetto ospitante provvede ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative impegnate nel settore. La copertura assicurativa deve comprendere anche le eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede del soggetto ospitante, ma rientranti nel Progetto formativo, come pure le missioni all'estero, se autorizzate dal soggetto ospitante. Nel caso di incidente occorso durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante provvede a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore.

Il soggetto ospitante provvede altresì ad effettuare, tramite il sistema informativo dedicato, le comunicazioni obbligatorie (comunicazione al Ministero del lavoro UNILAV), previste dalla vigente normativa nazionale per i casi di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, anche in caso di variazione dell'inizio del tirocinio rispetto a quanto previsto nel Progetto formativo inviato, o nel caso di rinuncia del tirocinante.

#### **Articolo 9 - Trattamento dei dati personale**

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di espressamente acconsentire che i dati personali concernenti i firmatari del presente accordo comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione dell'accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

#### **Articolo 10 - Durata dell'accordo**

Il presente accordo, sottoscritto digitalmente, ha durata dalla sua sottoscrizione fino al 30 settembre 2017. Il presente accordo potrà essere rinnovato dal 1 ottobre 2017 al 30 settembre 2020, tramite scambio di corrispondenza, subordinatamente alla previsione delle attività oggetto dell'accordo nell'ambito del Piani triennali della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale approvati dalla Giunta ai sensi dell'articolo 43 della legge provinciale n. 8/1996 e salvo disdetta di una delle parti da comunicare entro il 30 di settembre di ogni anno.

Per il soggetto promotore  
Provincia

\_\_\_\_\_

Per il soggetto ospitante  
APSS

\_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

PROGETTO FORMATIVO DI TIROCINIO

ai sensi dell'Accordo quadro in atto tra la Provincia Autonoma di Trento e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'attivazione di tirocini formativi extracurricolari a favore dei laureati in medicina e chirurgia

**Tirocinante**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_, cap. \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Domiciliato a (se diversi dalla residenza) \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Cellulare \_\_\_\_\_

e mail \_\_\_\_\_ Pec \_\_\_\_\_

Laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università degli Studi di \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_

**Soggetto ospitante:**

Ragione sociale \_\_\_\_\_

Codice fiscale Partita I.V.A. \_\_\_\_\_

Sede legale \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_

Legale rappresentante o delegato aziendale \_\_\_\_\_

Numero dipendenti a tempo indeterminato alla data odierna nella sede di tirocinio \_\_\_\_\_

Numero dei tirocinanti attualmente ospitati nella sede di tirocinio \_\_\_\_\_

Sede di tirocinio: Ospedale di \_\_\_\_\_ Distretto \_\_\_\_\_

U.O. \_\_\_\_\_ Servizio \_\_\_\_\_

Orario giornaliero dalle \_\_\_\_\_ alle \_\_\_\_\_

Durata del tirocinio(in mesi) \_\_\_\_\_

Periodo del tirocinio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**Tutori:**

Tutor organizzativo: \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ e -mail \_\_\_\_\_

Tutor medico: \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

**Polizze Assicurative:**

Infortunio sul lavoro INAIL posizione n. \_\_\_\_\_ Polizza assicurativa per l'estero \_\_\_\_\_

Compagnia assicuratrice \_\_\_\_\_ Responsabilità civile verso terzi n. \_\_\_\_\_

**Descrizione ed obiettivi formativi e di orientamento**

Attività previste:

Obiettivi formativi di tirocinio:

Attività formative extra aziendali (se previste), contenuti e n. ore:

Facilitazioni previste: accesso alle mense aziendali ospedaliere secondo quanto previsto dai regolamenti aziendali

**Indennità di tirocinio** indennità di partecipazione al tirocinio pari ad € \_\_\_\_\_ (totale) esenzione dell'indennità di partecipazione al tirocinio (se erogata dalla Provincia o da soggetti da essa accreditati), in quanto il tirocinante è titolare di indennità di sostegno al reddito percepite a tutela della disoccupazione o della sospensione dal lavoro

Finanziamento a carico del soggetto promotore

Erogazione del pagamento a carico del soggetto ospitante

Previsione di trasferte

- all'estero  Sì  No- in Italia  Sì  No**Obblighi del tirocinante**

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo e osservare gli orari concordati;
- garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti aziendali;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene alle informazioni, dati, conoscenze

acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;

- comunicare al tutor organizzativo eventuali difficoltà che dovessero sorgere durante lo svolgimento del tirocinio formativo.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone preventiva comunicazione scritta al tutor organizzativo e al tutor medico.

Il tirocinante ha diritto a ricevere l'indennità di partecipazione al tirocinio secondo le modalità previste dall'articolo 7 dell'accordo.

Per l'erogazione dell'indennità il tirocinante deve svolgere, su base mensile, almeno l'80% delle ore previste dal Progetto formativo e di orientamento.

Al termine del tirocinio, il tirocinante ha diritto a ricevere dall'ente ospitante un'attestazione relativa alle competenze o apprendimenti acquisiti rilasciata in calce al presente Progetto formativo.

Al fine del rilascio di tale attestazione, il tirocinante deve garantire su base mensile almeno l'80% delle presenze previste dal Progetto formativo.

In caso di malattia o altro giustificato motivo, il tirocinante ne dà tempestiva comunicazione al tutor organizzativo e al tutor medico.

### **Obblighi del soggetto ospitante**

- rispettare le modalità di svolgimento del tirocinio concordate nel presente Progetto formativo;
- favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro permettendo al medesimo di acquisire la conoscenza diretta dell'organizzazione aziendale;
- informare il tirocinante sulle norme e sulle misure di sicurezza dei lavoratori, in attuazione anche da quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.;
- nominare al suo interno, il tutor medico che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio;
- rilasciare, in calce al Progetto formativo, un'attestazione relativa alle competenze o apprendimenti acquisiti durante l'attività di tirocinio, sottoscritta dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore;
- fornire, in uso, per la durata del tirocinio, la divisa e i dispositivi di protezione individuali, ove richiesti dal tipo di attività;
- informare periodicamente e al bisogno il soggetto promotore sull'andamento del tirocinio e sull'esito dello stesso;
- comunicare al soggetto promotore le interruzioni di tirocinio intervenute prima della scadenza del termine previsto dal Progetto formativo;
- garantire un ambiente in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla legge n. 68/1999;

- assicurare il tirocinante ai sensi dell'articolo 8 dell'accordo;
- gestire con oneri a proprio carico le visite mediche e gli accertamenti sanitari richiesti al fine dell'eventuale integrazione del giudizio di idoneità al tirocinio;
- comunicare al soggetto promotore eventuali difficoltà che dovessero sorgere durante lo svolgimento del tirocinio formativo.

Luogo e data \_\_\_\_\_ firma del soggetto promotore

Luogo e data \_\_\_\_\_ firma del soggetto ospitante

Luogo e data \_\_\_\_\_ firma per presa visione e accettazione del tirocinante

**Informativa ai sensi del decreto legislativo n. 1496/2003, art. 13**

1. i dati verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura
4. titolare del trattamento dei dati sono rispettivamente il soggetto promotore e il soggetto ospitante
5. in ogni momento il tirocinante potrà esercitare i suoi diritti nei confronti dei titolari del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

## ATTESTAZIONE

(allegata al Progetto formativo e rilasciata al termine del tirocinio)

Si attesta che è stato svolto il tirocinio, per una durata pari o superiore al 80% delle ore complessive previste e si conferma la realizzazione dell'attività formativa prevista dal presente Progetto formativo.

Si rilascia la presente per gli usi consentiti dalla legge.

Descrizione delle competenze acquisite, riferite agli obiettivi formativi sopra indicati:

Contesto di acquisizione (in quale percorso/situazione sono state sviluppate le competenze indicate):

Periodo di acquisizione:

Eventuali evidenze documentali a supporto dell'avvenuta acquisizione delle competenze descritte:

Data \_\_\_\_\_

Il soggetto ospitante  
\_\_\_\_\_ (firma)

Il soggetto promotore  
\_\_\_\_\_ (firma)

Visto il tutor medico  
\_\_\_\_\_ (firma)